



# COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA

Provincia di Pavia

C.A.P. 27020 - TEL. 0382/999037 FAX 0382/999352

E-MAIL [comunepievealbignola@libero.it](mailto:comunepievealbignola@libero.it)

N. 22 Reg. Delib.  
del 23/12/2020

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLE SOCIETA' PARTECIPATE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/16.

L'anno duemilaventi addi ventitre del mese di dicembre alle ore diciassette e minuti trenta nella sala consiliare, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, in adunanza STRAORDINARIA di SECONDA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA - CON OSSERVANZA PRESCRIZIONI COVID-19.

Fatto l'appello, risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
MARINI CLAUDIO	Sindaco	Si
VILLANI SUSANNA	Consigliere	Si
BONCOMPAGNI DANIELE	Consigliere	Si
PELIZZA PAOLA	Consigliere	Si
MESSINA MARTINA	Consigliere	Si
INDIMBERGE UBALDO MARIO	Consigliere	Si
MARCHESI FABIO	Consigliere	Si
ZERBI ANTONIO	Consigliere	Si
SACCHI PAOLA	Consigliere	No
ZERBINATI UBALDO	Consigliere	Si
RESPIGO LORETTA	Consigliere	Si
Totale PRESENTI		10
Totale ASSENTI		1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Mariano CINGOLANI con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Signor MARINI CLAUDIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio Comunale, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
  - d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza fini di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., annualmente, entro il 31 dicembre il Comune deve provvedere ad effettuare un'analisi di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art 4, c. 1., T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del testo Unico;
- 2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) Previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - A) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - B) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - C) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - D) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - E) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. N. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - F) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - G) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 – bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriali del Comune di Pieve Albignola (PV) e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedura ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli di partecipazione di capitali privati (c.19 e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D. Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Dato atto che:

Il Comune detiene, attualmente, le seguenti partecipazioni:

Denominazione: **CBL SPA**

Forma Societaria: S.p.A.

Gestione Servizio Idrico Integrato per conto di Pavia Acque S.c.a.r.l.

P. IVA: 01967010180

Data costituzione: 2002

Quota % Ente: 0,003%

Denominazione: **C.L.I.R. SPA**

Forma Societaria: S.p.A.

Raccolta rifiuti solidi non pericolosi

P. IVA: 00563910181

Data costituzione: 2003

Quota % Ente: 0,99%

Denominazione: **GAL LOMELLINA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Forma Societaria: S.r.l.

Promozione valorizzazione del territorio

P. IVA: 02330760188

Data costituzione: 2009

Quota % Ente: 0,41%

Denominazione: **GAL RISORSA LOMELLINA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Forma Societaria: S.r.l.

Promozione e valorizzazione del territorio

P. IVA: 02683570184

Data costituzione: 2017

Quota % ente: 0,87%

Denominazione: **CBL DISTRIBUZIONE S.R.L.**

Forma Societaria: S.r.l.

Gestione del servizio di distribuzione gas

P. IVA: 01967020189

Data costituzione: 2004

Quota % ente: 100%

Denominazione: **PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.**

Forma Societaria: S.c.a.r.l.

Raccolta, trattamento e fornitura acqua

P. IVA: 02234900187

Data costituzione: 2007

Quota % Ente: 8,08%

In generale, gli elementi in base ai quali la partecipazione societaria è sottoposta a verifica sono:

- indispensabilità o meno rispetto alle finalità istituzionali del Comune;
- numero di Amministratori rispetto a quello dei dipendenti;
- per le attività diverse dai servizi pubblici: gestione analoga o simile a quella svolta da altri Enti o Società partecipati dal Comune;
- per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, possibilità di aggregazione tra Società;
- organi di amministrazione e controllo: riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi;
- contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri:

- contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.04.2015;

Richiamata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016, effettuata con deliberazione di consiglio Comunale n. 21 del 30.09.2017;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. N. 267/2000, espresso da Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, d. Lgs. N. 267/2000, espresso da responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Con voti favorevoli n. 8 – astenuti n. 2 (Zerbinati e Respigo), su n. 10 Consiglieri presenti e n. 2 votanti;

### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa:

- 1) Di mantenere, a seguito dell'analisi effettuata, le partecipazioni nelle società citate in premessa, che si intendono qui riportate e trascritte;
- 2) Che la presente deliberazione sia trasmessa alle Società partecipate dal Comune;
- 3) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. 175/2016, il presente provvedimento, con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014 (convertito nella Legge 114/2014) alla struttura competente per l'individuazione, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del D. Lgs. 175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- 4) Che per la pubblicazione all'Albo on-line, la documentazione allegata è in libera visione presso l'Ufficio Segreteria.

**PARERI:**

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Enza Ramella

In ordine alla regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Enza Ramella

Controllo di regolarità amministrativa-contabile:

si assicura l'adempimento di cui all'art. 147 bis, comma 2, del D. Lgs. 18/07/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Il Segretario Comunale

f.to Mariano Cingolani

COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA  
Provincia di Pavia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA.

**L'Organo di Revisione**

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si enucleano ora le linee di riscontro che sono state avviate in termini di vigilanza sui risultati gestionali raggiunti dal Comune a chiusura dell'esercizio rispetto agli obiettivi esplicitati nel Piano di razionalizzazione:

1] A parere dell'Ente, non è scaturita la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie.

2] E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 267/2000.

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, tanto da allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

**Visti**

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000

**Esprime:**

parere **FAVOREVOLE**


all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Pieve Albignola alla data del 31/12/2019.

Invita l'Ente a

- *inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.*

Il Revisore

Rag. Giorgio Gaetani





Fatto, letto e firmato.

**IL PRESIDENTE**  
f.to MARINI CLAUDIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott. Mariano CINGOLANI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Pieve Albignola, li 25/03/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott. Mariano CINGOLANI

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pieve Albignola, li 25 MAR. 2021



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott. Mariano CINGOLANI)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Pieve Albignola, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**